

Regione Lombardia

Legge Regionale 26 ottobre 1981, n. 64

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

Titolo I

Igiene e sanità pubblica

Art. 3 Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

Le funzioni di competenza dell'E.R. in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dal medico provinciale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, riguardano in particolare:

- a) la raccolta di dati ambientali e sanitari della popolazione; indagini epidemiologiche e valutazione dello stato sanitario della popolazione;
- b) la prevenzione e il controllo di malattie infettive, anche per lavoratori esposti alle stesse;
- c) la prevenzione nelle collettività e il controllo della salubrità degli ambienti di vita; i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acqua, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e delle competenze residuali delle province e dello Stato;
- d) la formulazione di pareri su progetti di bonifica, su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici ed alla compatibilità urbanistica;
- e) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;
- f) la predisposizione di mappe di rischio;
- g) il controllo di bevande e alimenti per l'alimentazione umana compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:
 - 1) controllo degli alimenti, delle strutture e della apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 - 2) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;
- h) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;
- i) il controllo e la vigilanza sui detergenti sintetici, sui gas tossici ed altre sostanze pericolose, sulle radiazioni ionizzanti sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;
- l) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria, nonché la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie;
- m) la certificazione individuale a tutela della salute e incolumità della collettività;
- n) gli accertamenti di polizia mortuaria e necroscopici, nonché i provvedimenti relativi alla riduzione delle aree di rispetto cimiteriali;
- o) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica;
- p) le prestazioni medico-legali.

2. Restano comunque ferme le attribuzioni di ciascun sindaco, quale autorità sanitaria locale, a norma del successivo art. 12.

3. Il piano sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi presso le U.S.S.L.

Art. 8 *Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185*

Le commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R., i comitati di gestione provvedono altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

2. Le commissioni di cui al precedente primo comma operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato A della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 80;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23 e 24;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52 e 53;

-le commissioni nominate dal comitato di gestione delle zone n. 77 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 77, 78 e 79.

3. Le commissioni di cui al precedente primo comma, operanti nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, da 75/1 a 75/20 e 76, sono nominate dall'assemblea generale dell'E.R. di Milano, che provvede altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

4. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 77 e l'assemblea dell'E.R. di Milano, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al precedente primo comma, in sostituzione di ogni funzionario e/o rappresentante degli enti od organismi sanitari soppressi o trasferiti, o comunque confluiti nelle U.S.S.L., operatori di pari livello professionale appartenenti al servizio sanitario nazionale, preferibilmente assegnati ai servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. dell'ambito territoriale in cui le commissioni stesse operano.

Art. 9 *Regolamenti locali di igiene*

Il comitato di gestione dell'E.R. e - relativamente al territorio del comune di Milano il comitato di gestione dell'U.S.S.L. 75/1 - formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terzo comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla giunta regionale.

3. In caso di inadempienza, il presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore alla sanità e igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale.
4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro 120 giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
6. È istituito un comitato tecnico-consultivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, di cui la giunta regionale si avvale per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo.
7. Il comitato tecnico consultivo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della L.R. 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla L.R. 20 agosto 1981 n. 49.
8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla L.R. 22 novembre 1982 n. 63.

Art. 12 *Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale*

Il sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

- a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148;
- b) emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, a mente dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 271 luglio 1934, n. 1265;
- c) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- d) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;
- e) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;
- f) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- g) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di motori;
- h) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;
- i) emissione di provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- l) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- m) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;
- n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, già di competenza del sindaco, ad eccezione di quelle attinenti il servizio necroscopico;
- o) adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed eventuali modificazioni;
- p) vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli artt. 60 e 64 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.